

16/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749  
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

**NEWS**  
a tutti gli associati

## NOTA INFORMATIVA

### Modalita' di fatturazione disciplina fiscale ex articolo 74/ter del d.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633

Come è noto a decorrere dal 1 gennaio 1998 è divenuta obbligatoria per le Agenzie di Viaggi e Turismo l'emissione della fattura per la certificazione dei corrispettivi conseguiti dall'attività di organizzazione, in nome proprio e per conto dei clienti, di pacchetti e servizi turistici. Si ritiene utile riassumere le principali disposizioni in tema di modalità e termini di emissione dei documenti fiscali, così come disciplinati dall'art. 74/TER del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

#### AGENZIA DI VIAGGI CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

L'Agenzia di Viaggi Organizzatrice si avvale per la vendita dei propri pacchetti e servizi turistici di Agenzie di Viaggi Intermediarie presso le quali domiciliano le fatture emesse ex art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72 intestate al cliente utilizzatore dei servizi prestati. Non può essere ritenuta corretta la fattura intestata all'Agenzia di Viaggi dettagliante poiché essa agisce in nome e per conto del cliente mandante. Infatti, il Decreto Ministeriale 30 luglio 1999, n. 340 - recante il Regolamento di attuazione dell'art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72 - prevede che, per le operazioni di vendita di pacchetti e servizi turistici, effettuate tramite Agenzie di Viaggi Intermediarie, l'emissione della fattura ex art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72 possa essere effettuata dall'Agenzia di Viaggi Organizzatrice entro il mese successivo e domiciliata presso l'Agenzia di Viaggi Intermediaria.

Tale fattura deve essere emessa, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/72, non oltre il momento del pagamento integrale del corrispettivo o dell'inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente, senza separata indicazione dell'imposta. Si dovrà indicare espressamente che si tratta di operazione per la quale l'imposta è stata assolta ai sensi del D.M. n. 340/99 e che la fattura stessa non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta. La fattura potrà essere spedita anche tramite strumenti informatici, telematici o telefax. L'Agenzia di Viaggi Intermediaria consegnerà la fattura al cliente.

Ciò premesso si desume che in tale fattispecie non possono essere indicati sulla fattura altri elementi se non quelli sopra evidenziati e risultanti dalla normativa attualmente in vigore, con esclusione quindi della possibilità di riportare su tale fattura l'indicazione della provvigione riconosciuta all'Agenzia di Viaggi per l'attività di intermediazione nella vendita dei pacchetti e servizi turistici di terzi.

16/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749  
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

**NEWS**  
a tutti gli associati

La fattura in esame non deve assolutamente essere confusa con la fattura pro-forma che si riferisce ad un'ipotesi affatto diversa. Il D.M. n. 340/1999 ha infatti concesso all'Agenzia di Viaggi intermediaria la possibilità di emettere, a richiesta del cliente, una fattura equipollente a quella dell'Agenzia di Viaggi Organizzatrice, ad es. allorché il cliente abbia necessità di avere immediatamente la fattura non ancora pervenuta da parte dell'Agenzia di Viaggi Organizzatrice.

Di seguito si riepiloga la procedura che l'Agenzia di Viaggi intermediaria deve porre in essere:

1. emettere la fattura al cliente (numerazione separata e indicazione "Fattura emessa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. 30/07/1999, n. 340");
2. consegnare la fattura al cliente;
3. non annotare la fattura sul registro IVA dei corrispettivi ex art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72;
4. archiviare la copia della fattura e conservarla unitamente alla fattura che riceverà dall'Agenzia di Viaggi Organizzatrice.

L'Agenzia di Viaggi Intermediaria percepisce una provvigione dall'Agenzia di Viaggi Organizzatrice (Tour Operator) che emette entro il mese successivo una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascuna Agenzia di Viaggi intermediaria (cosiddetta autofattura commissioni). Tale autofattura dovrà essere annotata dall'Agenzia di Viaggi Organizzatrice sia nel registro IVA vendite sia nel registro IVA acquisti regime ordinario. Copia dell'autofattura commissioni dovrà essere spedita all'Agenzia di Viaggi Intermediaria che dovrà annotarla nel registro IVA vendite senza la contabilizzazione della relativa imposta laddove presente. Sarebbe preferibile che l'Agenzia di Viaggi intermediaria creasse un codice IVA ad hoc per tali operazioni.

La contabilizzazione dell'operazione di intermediazione da parte dell'Agenzia di Viaggi dà luogo ad una permutazione finanziaria (Dare Cliente - Avere Fornitore T.O. per il prezzo di vendita del pacchetto turistico, con apertura di due partite sui rispettivi conti anagrafici).

Segue l'incasso dal cliente per il prezzo di vendita; mentre il pagamento nei confronti del T.O. avviene per l'importo al netto della provvigione (Dare Fornitore T.O. - Avere diversi: Banca c/c e provvigioni attive pacchetti turistici). La documentazione giustificativa di tale operazione sarà data sia dall'estratto conto/rendicontazione del T.O. sia dall'autofattura di commissioni.

Si richiama l'attenzione sulla possibilità concessa dall'articolo 7, comma 4, del D.M. n. 340/99 all'Agenzia di Viaggi Intermediaria di effettuare l'annotazione delle provvigioni riconosciute dall'Agenzia di Viaggi Organizzatrice senza dover attendere la copia della cosiddetta autofattura di commissioni. L'Agenzia

16/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749  
E-mail: [info@fiavetsicilia.com](mailto:info@fiavetsicilia.com) - [www.fiavetsicilia.com](http://www.fiavetsicilia.com)

**NEWS**  
a tutti gli associati

di Viaggi Intermediaria dovrà quindi redigere una nota interna nella quale saranno riportati i dati e gli elementi indicati nei documenti contrattuali e contabili scambiati con l'Agenzia Organizzatrice (ad es. l'estratto conto/conferma di prenotazione del Tour Operator). Tale nota interna potrà essere annotata nel Registro I.V.A. delle Fatture emesse senza la contabilizzazione dell'I.V.A. laddove dovuta.

#### AGENZIA DI VIAGGI CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO

Un'ipotesi del tutto diversa dalla precedente è data dall'Agenzia di Viaggi che agisce in nome e per conto proprio per le prestazioni di servizi relative a pacchetti e servizi turistici organizzati da altri soggetti. In tale caso l'Agenzia di Viaggi acquista in nome proprio da un'Agenzia di Viaggi Organizzatrice un pacchetto o un servizio turistico ad un prezzo cosiddetto netto (al netto della commissione), decide di applicare un mark-up e rivende tale pacchetto o servizio turistico al cliente ad un prezzo globale.

Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 3 del D.M. n. 340/99 che determina le modalità di applicazione dell'I.V.A. sulla base delle regole contenute nell'art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72. L'Agenzia di Viaggi Organizzatrice dovrà emettere una fattura ex art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72 intestata all'Agenzia di Viaggi rivenditrice per il prezzo di acquisto indicando distintamente i servizi usufruiti all'interno e all'esterno della Unione Europea, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 5 del D.M. n. 340/99; mentre quest'ultima dovrà emettere al cliente consumatore finale una fattura ex art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72 per il prezzo globale dei servizi turistici prestati.

La contabilizzazione dell'operazione di compravendita di pacchetti e servizi turistici genera le seguenti rilevazioni contabili in capo all'Agenzia di Viaggi rivenditrice: Dare Cliente - avere Ricavi vendita pacchetti turistici per il prezzo globale di vendita e Dare Costi acquisto pacchetti turistici - Avere Fornitore T.O. per il prezzo di acquisto dei pacchetti e servizi turistici. La fattura di acquisto dovrà essere annotata nel registro acquisti I.V.A. ex art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72; mentre il prezzo di vendita dovrà essere annotato nel registro dei corrispettivi ex art. 74/TER del D.P.R. n. 633/72. L'I.V.A., per i viaggi con destinazione interamente all'interno dell'Unione Europea e per i viaggi misti per la parte all'interno dell'Unione Europea, si applicherà sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all'Agenzia di Viaggi rivenditrice dal cliente consumatore finale ed il costo di acquisto del servizio turistico, comprensivi dell'imposta.

Il Segretario Generale  
Dott. Liborio Smriglio